



**PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di TORINO**

Prot. n. 3002/2017/SP

Torino, 7 settembre 2017

Oggetto: Decreto Legislativo 21 giugno 2017 n. 108 : Norme di attuazione della Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (17G00120).

Note sintetiche sui contenuti del D. Lgs. 108/2017.

Istituzione dell' "Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali", con competenza su Ordine Europeo di Investigazione (d'ora in avanti indicato con l'acronimo "OEI"), Rogatorie passive ed altri affari internazionali" (così modificando la definizione e le competenze dell'attuale "Ufficio Rogatorie Passive ed Affari Internazionali").

Designazione del dr. Cesare PARODI, Procuratore della Repubblica Aggiunto, quale Coordinatore dell' "Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali"

Interpello interno per la destinazione all' "Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali" di un sostituto procuratore, quale magistrato addetto.

Prime direttive di tipo organizzativo

-----oOo-----

1.Premessa: pag.1; 2. I tre Allegati al D. Lgs. n. 108/2017: pag. 3; 3.In particolare: le intercettazioni di comunicazioni all'estero: pag. 4; 4.: Disposizioni organizzative: pag.6; 4.a: Istituzione dell' "Ufficio cooperazione ed affari internazionali": pag.6; 4.b: Determinazione dell' organico dell' "Ufficio cooperazione ed affari internazionali" (4 magistrati, 1 amministr., 1 uff.p.g.), designazione del magistrato coordinatore ed interpello: pag. 7; 4.c:Disposizioni in tema di registrazione, assegnazione e trattazione degli OEI: pag. 10; 5: Ulteriori competenze del Coordinatore dell' "Ufficio cooperazione ed affari internazionali": pag. 12; 6. Disposizioni finali: pag. 13
Seguono All.1: pag. 15; All. "A": pag. 22; All. "B": pag. 39; All. "C": pag. 41

1.PREMESSA

Il 28 luglio 2017 è entrato in vigore il decreto legislativo in oggetto indicato, innovativo e di straordinaria importanza in relazione alla cooperazione

internazionale contro ogni tipo di crimine tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.

Esso attua nell'ordinamento interno la Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'Ordine europeo di indagine penale (OEI), nel rispetto dei principi dell'ordinamento costituzionale e della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea in tema di diritti fondamentali, nonché in tema di diritti di libertà e giusto processo (così l'art.1 del D. L.vo 108/2017).

L' OEI¹ è il provvedimento, emesso dalla autorità giudiziaria, o dalla autorità amministrativa e convalidato dall'autorità giudiziaria, di uno Stato membro dell'Unione europea, finalizzato a compiere atti di indagine o di assunzione probatoria che hanno ad oggetto persone o cose che si trovano nel territorio dello Stato o di un altro Stato membro dell'Unione ovvero per acquisire informazioni o prove che sono già disponibili.

Non è questa la sede per un approfondimento dei contenuti della nuova normativa, che rinnova totalmente regole, prassi e limiti dell'assistenza giudiziaria tra i soli Stati membri dell'Unione Europea.

Tuttavia, con riserva di eventualmente ritornare sull'argomento, si allegano brevi note illustrative (ALLEGATO 1) dei contenuti della disciplina dell'O.E.I., redatte con la collaborazione del collega dr. Giuseppe RICCABONI, ove figurano in evidenza alcuni passaggi importanti della relativa procedura.

Sempre a fini di approfondimento scientifico, si segnalano anche due ulteriori commenti al D. Lgs.vo n. 108/2017, consultabili sul sito web ilpenalista.it della Giuffrè: *“Norme di attuazione della Direttiva 2014/42/UE sull'ordine europeo di indagine penale: il procedimento in generale”* del dr. Andrea Nocera, magistrato presso l'ufficio del Massimario della Cassazione, e *“Attuazione della Direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale: la procedura attiva e le disposizioni specifiche per determinati atti”* del dr. Cesare Parodi, procuratore della Repubblica aggiunto presso questo Ufficio.

Qui ci si limita a ricordare, comunque, che:

- competenti a ricevere e a eseguire l'OEI emesso da un'Autorità di uno Stato membro dell'Unione Europea sono le Procure della Repubblica distrettuali; dunque quella di Torino lo è per tutti gli ordini da eseguirsi in questo Distretto;

¹ Si rammenti che l'equivalente europeo dell'acronimo OEI, qui utilizzato, è EIO (European Investigation Order).

- competenti ad emettere l'OEI ed a chiederne l'esecuzione all'Autorità di uno Stato straniero, membro dell'Unione Europea, sono invece tutte le Procure della Repubblica circondariali, che vi provvedono autonomamente;
- il GIP potrà essere investito per l'esecuzione di un OEI nei seguenti casi:
 1. *quando l'autorità di emissione chiede che l'atto sia compiuto dal giudice;*
 2. *quando l'atto richiesto deve essere compiuto, secondo la legge italiana, dal giudice (es. autorizzazione delle intercettazioni);*
 3. *in caso di impugnazione della "persona interessata" (art. 13), allorchè il giudice deciderà sentito il PM., che informerà l'Autorità di emissione dell'OEI della decisione.*

2. I tre Allegati al Decreto Legislativo 21.6.2017, n. 108

Fondamentali, ai fini della emissione di un OEI con connessa richiesta di esecuzione, ma anche per l'approfondimento conoscitivo della nuova normativa, sono i tre modelli allegati al Decreto Legislativo 21 giugno 2017 n. 108, qui pure rispettivamente in **ALLEGATO "A"**, **ALLEGATO "B"** e **ALLEGATO "C"** e **costituiti da:**

ALLEGATO "A" : ORDINE EUROPEO D'INDAGINE (OEI)

Il modello in questione è la base dell'OEI da emettere e, tra l'altro, deve contenere:

- l'attestazione che esso è stato emesso da un'autorità competente.;
- la certificazione da parte di tale autorità che l'emissione dell' OEI è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento in esso specificato, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta ad indagine o dell'imputato;
- l'attestazione che gli atti di indagine richiesti avrebbero potuto essere disposti alle stesse condizioni in un caso interno analogo;
- la richiesta di compimento dell'atto o degli atti di indagine indicati nel provvedimento, tenendo in debito conto la riservatezza dell'indagine;
- la richiesta di trasferimento all'autorità che lo ha emesso delle prove acquisite in esito all'esecuzione dell'OEI.

ALLEGATO "B": CONFERMA DELLA RICEZIONE DI UN OEI

Il modulo deve essere completato dall'autorità dello Stato di esecuzione che ha ricevuto l'OEI cui si riferisce.

ALLEGATO C: NOTIFICA RELATIVA AD INTERCETTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONI

Il modulo è utilizzato per dare notifica ad uno Stato membro dell'intercettazione di telecomunicazioni che è stata, è o sarà effettuata sul suo territorio senza la sua assistenza tecnica.

I tre modelli in questione vengono qui allegati in formato word² per facilitarne l'eventuale utilizzo da parte dei magistrati dell'ufficio, ma possono essere rinvenuti nello stesso formato ed in ogni lingua – incluso l'italiano - anche all'indirizzo www.ejn-crimjust.europa.eu > *judicial library* > *forms* > *European Investigation Order – Forms*.

3. In particolare: le intercettazioni di comunicazioni all'estero

Essendosi appena citato il contenuto dell'Allegato C, è opportuno soffermarsi subito sulla parte del D. Lgs. riguardante l'esecuzione all'estero delle intercettazioni di comunicazioni, ciò in considerazione della sua importanza e della prevedibile frequenza con cui tale attività captativa sarà oggetto di OEI, specie nell'ambito di indagini di rilievo condotte da questo Ufficio.

Si impone una premessa: secondo l'indirizzo consolidato della S.C., laddove nel corso delle indagini vengano intercettate conversazioni o comunicazioni in cui uno degli interlocutori si trova all'estero, ovvero ivi si trovi il dispositivo informatico captato, ovvero che siano intercettate conversazioni che si svolgono integralmente all'estero ma che coinvolgono un dispositivo mobile italiano, per utilizzare i risultati delle captazioni non è necessario attivare un meccanismo di cooperazione giudiziaria internazionale.

L'intercettazione può legittimamente essere realizzata mediante la procedura dell'instradamento, che permette di compiere la captazione nel momento in cui per la conversazione è impegnato un "nodo tecnologico" o una "centrale telefonica" che si trova in Italia. Detta procedura, quindi non determina la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, perché la captazione e la registrazione delle conversazioni è interamente realizzata sul territorio italiano e non si verifica alcuna intrusione nella giurisdizione dello Stato estero, ove si trova uno degli interlocutori ovvero entrambi o, ancora, il dispositivo captato.

Il ricorso alla rogatoria, sarebbe pertanto necessario solo per gli interventi da compiere integralmente all'estero ed anzi esclusivamente per l'intercettazione di conversazioni captate soltanto da una compagnia telefonica straniera che, di conseguenza, non sono "istradate" su nodi di comunicazione nazionali (cfr., di recente, Cass. pen., n. 7634/2014; Cass. pen., n. 9161/2015; Cass. pen., n. 10788/2016).

² La relativa conversione dall'originario formato pdf è stata effettuata dai colleghi d.ri Giuseppe RICCABONI e Mario BENDONI.

Orbene, tale quadro è stato modificato con il recepimento della direttiva 41/2014.

L'art. 44 del d.lgs. 108/20117, prevede che il P.M., nel dare inizio alle operazioni di intercettazione, informa l'autorità giudiziaria competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare. Analogamente, se nel corso di operazioni di intercettazione già avviate in Italia, il P.M. ha notizia che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro, provvede immediatamente a dare informazione all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro interessato che le operazioni di intercettazione sono state avviate e sono in corso.

Sempre il P.M. è tenuto a disporre l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione quando l'autorità giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi precedenti, comunica che non possono essere proseguite. I risultati dell'intercettazione possono comunque essere utilizzati, ma alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria dello Stato membro.

In base a tali indicazioni deve ritenersi superata la citata procedura dell'instradamento, perché è previsto l'obbligo di ricorrere alla cooperazione giudiziaria tra gli Stati europei non solo quando è necessario per ragioni tecniche, ma anche quando la persona intercettata o il dispositivo controllato si trova in altro Stato. Quando il telefono intercettato si trova in un altro Paese dell'Unione, insomma, si deve necessariamente procedere a compiere intercettazioni con le forme, ormai snelle ed efficaci, della cooperazione giudiziaria.

Sul piano operativo, dunque, il P.M. deve informare (a mezzo di un apposito modello – Allegato C) l'A.G. competente dello Stato membro nel cui territorio si trova il dispositivo o il sistema da controllare, sia dell'inizio delle operazioni di intercettazione, sia del fatto di avere appreso, nel corso di operazioni di intercettazione, che il dispositivo o il sistema controllato si trova nel territorio di altro Stato membro. Informativa che deve essere fornita “non appena” appresa la notizia.

Questa ultima previsione potrebbe dare luogo a problemi di tempistica di non poco conto, considerando che l'attività di ascolto non è eseguita - di norma - dal P.M. e che quindi la “fonte” delle conoscenze deve essere individuata in un soggetto terzo (Ufficiali di P.G.) dalla cui sensibilità e diligenza può dipendere la tempestività della notifica all'Autorità dell'altro Stato interessato.

Si tratta indubbiamente di un (seppure inevitabile) “appesantimento” dell'attività in generale di esecuzione delle intercettazioni, che imporrà un differente approccio alla lettura e valutazione degli atti, specie con riguardo alle conoscenze “sopravvenute”.

E' fatto pertanto obbligo al P.M. di disporre l'immediata cessazione delle operazioni di intercettazione *“quando l'autorità giudiziaria dello Stato membro, ricevuta l'informazione di cui ai commi precedenti, comunica che non possono essere proseguite”*.

La norma non lascia spazio a particolari dubbi in ordine alle conseguenze dell'inosservanze delle disposizioni nella medesima contenute: *“i risultati dell'intercettazione eventualmente già ottenuti mentre la persona soggetta a intercettazione si trovava sul territorio dello Stato notificato non possono essere utilizzati o possono essere utilizzati solo alle condizioni specificate dalle autorità di quest'ultimo”*.

Inutilizzabilità espressa, dunque, con tutte le conseguenze che la stessa comporta nel sistema nazionale, solo parzialmente mitigata dalla previsione della possibilità di utilizzo *“solo alle condizioni specificate dalle autorità giudiziaria dello Stato notificato*.

Pare pertanto indispensabile non solo utilizzare la procedura di cui all'art. 44 d.lgs 108/2017 allorchè l'utenza intercettata si trovi all'estero, in Stati dell'Unione Europea, ma anche fornire alla p.g. specifiche indicazioni ogni qual volta possa emergere durante l'attività di intercettazione la “ conoscenza” di tale situazione.

-----oOo-----

4. Disposizioni organizzative

Tanto premesso, in attesa di una possibile circolare dell'Ufficio Cooperazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia sull'argomento, **si ritiene necessario provvedere con urgenza alle seguenti scelte di tipo organizzativo.**

4.a. Istituzione dell' “UFFICIO COOPERAZIONE ED AFFARI INTERNAZIONALI”, con competenza su Oei (Ordine europeo di indagine), rogatorie passive ed altre categorie di affari internazionali

Nei “Criteri di organizzazione dell'ufficio” varati il 23 giugno 2015, a pag. 118, venivano così illustrate strutture e competenze dell' **“Ufficio Rogatorie passive ed Affari Internazionali”**:

“Le rogatorie passive relative a reati di competenza della D.D.A. saranno assegnate dal Procuratore Aggiunto Vicario, dr. AUSIELLO (n.d.r.: ora, dopo il trasferimento del dr. Ausiello ad altra sede, se ne occupa la dr.ssa Anna Maria LORETO, delegata alla DDA) a rotazione, tra tutti i Sostituti della DDA da lui coordinata.

Quelle relative a reati in materia di Terrorismo interno ed internazionale saranno assegnate dal Proc. Aggiunto Coordinatore del Gruppo specializzato in materia, dr. A. PERDUCA (n.d.r.: ora, dopo il trasferimento del dr. Perduca

ad altra sede, dal sottoscritto che ne ha rilevato il ruolo o, in sua assenza o impossibilità dal dr. RINAUDO) tra tutti i Sostituti del Gruppo stesso da lui coordinato.

Tutte le altre rogatorie passive saranno assegnate dal Procuratore Aggiunto Vicario, dr. AUSIELLO, a rotazione, tra tutti i Sostituti dell'Ufficio, eventualmente d'intesa con i Procuratori Agg. e Sostituti Coordinatori di altri Gruppi specializzati, ove la materia della rogatoria coincida con una di quelle trattate da tali Gruppi.

(seguivano considerazioni relative all'importanza delle relazioni con autorità giudiziarie estere ed alla necessità di designare un terzo Aggiunto ai relativi compiti)

Si dispone, pertanto, che a questi compiti siano destinati i due Procuratori Aggiunti prima citati (d.ri Ausiello e Perduca), nonché il Proc. Aggiunto dr. P. Borgna, anch'egli, come i due colleghi, portatore di specifica esperienza di rapporti internazionali.

I tre Aggiunti, a seconda delle attività da compiere o da preparare, selezioneranno i componenti dell'Ufficio da destinarvi, secondo le specifiche rispettive esperienze e fungeranno anche da punto di riferimento per i colleghi che intendessero richiedere il loro apporto conoscitivo per la preparazione di richieste di assistenza giudiziaria internazionale e di arresto a fini estradizionali o in esecuzione di Mandato d'Arresto Europeo”.

Orbene, considerando l'impatto quantitativamente e qualitativamente notevole che le richieste di esecuzione dell'OEI avranno sul lavoro dell'ufficio con progressivo calo, fino all' "abbattimento", delle richieste di assistenza giudiziaria provenienti dagli Stati membri dell'Unione Europea (mentre permarranno quelle provenienti da altri Stati extra Unione Europea), il predetto **Ufficio Rogatorie passive ed Affari Internazionali** assumerà dalla data di entrata in vigore della presenti direttive, la denominazione di **“Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali”**, con competenza su OEI, Rogatorie passive ed ogni altro tipo di Affari Internazionali che riguardino rapporti tra AA. GG. di diversi Stati o tra questo Ufficio ed Istituzioni internazionali anche di polizia giudiziaria.

4.b Determinazione dell' organico dell' “UFFICIO COOPERAZIONE ED AFFARI INTERNAZIONALI”, designazione del magistrato coordinatore, di due magistrati componenti e interpello per raccogliere la disponibilità di un quarto magistrato

Faranno parte dell'Ufficio:

- quattro magistrati (tra cui un **coordinatore** dell'intero ufficio);
- una unità del personale amministrativo;
- una unità della polizia giudiziaria (con possibilità di collaborazione da

parte di altre unità delle varie Aliquote della Sezione di P.G.).

MAGISTRATI (quattro unità)

Coordinatore : tale ruolo deve essere affidato ad un procuratore della Repubblica Aggiunto e, avendo ricevuto lo scrivente assenso da parte degli altri suoi colleghi Aggiunti, **si designa per tale ruolo il dr. Cesare PARODI, Procuratore della Repubblica Aggiunto**, che ha dato la sua disponibilità.

Le ragioni della sua designazione, in particolare, risiedono nel fatto che egli è magistrato esperto della materia, avendo anche svolto il ruolo di componente della Commissione di Studio, costituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con decreto del 15.12.2015:

- per la elaborazione -tra l'altro- proprio dello Schema di Decreto Legislativo per l'attuazione della delega, già conferita con L. n. 114 del 2015, per il recepimento della Direttiva dell'Unione Europea 2014/41, relativa all'ordine europeo di indagine penale;
- in vista dell'approvazione del disegno di legge delega per l'attuazione della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria del 2000 e per la riforma del libro XI del C.P.P.;
- per la formulazione di proposte di sistemazione e semplificazione della normativa interna in cui si è data attuazione al principio di reciproco riconoscimento nello spazio giudiziario europeo, delle decisioni giudiziarie in materia penale.

Considerato, inoltre, che molte richieste di assistenza giudiziaria e, prevedibilmente, di esecuzione di OEI riguardano e riguarderanno, da un lato, le materie di competenza della DDA e, dall'altro, quelle concernenti il terrorismo internazionale, si ritiene di confermare le scelte già formulate (e prima qui riportate) nei Criteri-guida di organizzazione dell'Ufficio del 23.6.2015.

Pertanto, faranno anche parte dell' “Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali”:

- **la dr.ssa LORETO, in quanto delegata alla DDA**, per le richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di OEI riguardanti – appunto - le materie di competenza della DDA (ex art. 51 co. 3 bis cpp);
- **il dr. Antonio RINAUDO, in quanto attualmente diretto collaboratore dello scrivente nel Coordinamento del Gruppo 9 – Terrorismo ed Eversione**, per le richieste di assistenza giudiziaria e di esecuzione di OEI riguardanti la materia del terrorismo (ex art. 51 co. 3 quater cpp).

Tale incarico verrà da lui svolto fino alla presa di possesso (prevista per i primi mesi del 2018) da parte del dr. Emilio GATTI delle sue funzioni di procuratore aggiunto, in relazione alle quali è già stato designato Coordinatore del Gruppo 9

– Terrorismo ed Eversione. Da quel momento egli svolgerà anche il ruolo qui attribuito al dr. RINAUDO.

Infine, quanto al quarto magistrato da designare quale addetto all' "Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali, il sottoscritto ritiene che non possa più esserlo il proc. della Repubblica vicario dr. P. BORGNA (ora componente del modificato precedente "Ufficio Rogatorie Passive ed Affari Internazionali), in quanto oberato di molti compiti quale Vicario, oltre a quello impegnativo di Coordinatore della S.A.S. .

Si formula appresso, pertanto, interpello rivolto a tutti Sostituti dell'Ufficio perché esprimano eventuale disponibilità ad esercitare tale incarico.

L'interpello è finalizzato, in particolare, ad individuare un magistrato dell'Ufficio il quale, in generale, pur permanendo nel gruppo/nei gruppi specializzati di appartenenza, assumerà – all'interno dell'Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali - il ruolo di collaboratore del Coordinatore dr. C. PARODI, ma al quale sarà attribuito lo specifico compito di studio ed analisi delle modalità applicative e delle problematiche interpretative in tema di OEI, anche a livello internazionale, in modo da realizzare, all'interno di questa Procura, attraverso opportune e periodiche informazioni destinate ai magistrati, prassi applicative corrette ed omogenee della Direttiva Europea 2014/41.

INTERPELLO INTERNO

Pertanto, considerato che:

- **allo stato nessun Procuratore Aggiunto può allo stato assumere tale incarico;**
- occorre quindi interpellare con formale "bando" i magistrati dell'Ufficio diversi dagli attuali Aggiunti, per raccogliere eventuali loro disponibilità alla funzione di componente dell'Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali;

richiamati quali criteri per la designazione a tale incarico:

- le specifiche attitudini ad esercitarlo e pregresse esperienze professionali e scientifiche maturate da ogni magistrato aspirante alle designazioni citate ;
- la priorità da accordarsi ai magistrati che stanno per maturare il periodo di permanenza ultradecennale nei gruppi di cui fanno attualmente parte;
- la disponibilità a far eventualmente parte di più gruppi diversi (il che costituirà criterio da valutare con particolare favore);
- l'anzianità di servizio nell'ufficio;
- l'anzianità nel ruolo;
- eventuali specifiche motivazioni;

i magistrati dell'Ufficio sono invitati ad esprimere disponibilità per essere eventualmente assegnati all' Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali, con i compiti predetti di generale collaborazione con il Coordinatore e con quello particolare di analisi ed aggiornamento delle prassi, anche internazionali, in tema di OEI.

PERSONALE AMMINISTRATIVO E DI P.G.

Dell'Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali faranno inoltre parte:

- **una unità appartenente al personale amministrativo** da selezionare d'intesa con la Dirigente Amministrativa, per far fronte agli adempimenti amministrativi connessi alla esecuzione ed all'inoltro degli OEI;

- **un Ufficiale di P.G. appartenente alla Sezione di polizia giudiziaria,** possibilmente con esperienza internazionale, da selezionare, d'intesa con i responsabili delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria, per far fronte ai rapporti con i presidi di p.g. delegati alla esecuzione degli OEI ed eventualmente con quelli stranieri. Tale funzione potrà essere eventualmente concorrente con altre cui l'Ufficiale di P.G. sia attualmente destinato.

D'intesa con i responsabili delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria, si valuterà la possibilità di designare altre unità che – solo in caso di necessità – potranno collaborare con quella destinata formalmente all' **Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali**

Ruoli e competenze del personale amministrativo e di p.g., saranno comunque messi a punto dal Coordinatore dell'Ufficio, con riferimento alle analisi delle singole attività (anche di tipo formale e burocratico) necessarie, rimandando comunque al paragrafo successivo per alcune disposizioni in tema di esecuzione di OEI.

4.c Disposizioni in tema di registrazione, assegnazione e trattazione degli Oei provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea

Registrazione OEI

I magistrati d.ri Enrico Arnaldi di Balme e Manuela Pedrotta, nonché le funzionarie dr.ssa Antonella Siepi e Rossella Cerrato, in ragione delle loro competenze in materia informatica e dei loro attuali incarichi, studieranno, d'intesa con i responsabili del DGSIA e con il proc. Agg. dr. PARODI, la possibilità di predisposizione di programma ad hoc per la registrazione e la gestione degli OEI o la possibilità di utilizzo a tal fine di programmi già esistenti.

Per la gestione, si raccomanda di studiare la possibilità di:

- autenticazione di quanti accederanno al sistema mediante credenziali già in uso;

- eventuale utilizzo di campi modificabili,;
- importazione di documenti;

al fine di poter disporre informaticamente dell'intera "storia" e procedura della pratica riguardante ciascun OEI.

Nel frattempo, gli OEI saranno registrati a Mod. 39 (sistema già in uso per le rogatorie internazionali "tradizionali", con predisposizione, peraltro già intervenuta, di specifica "copertina" in cartaceo.

Assegnazioni e trattazione degli OEI

Quanto alle assegnazioni e la trattazione degli OEI provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea:

- **quelli di competenza della DDA** saranno inviati alla dr.ssa LORETO per le disposizioni in ordine alla urgente registrazione ed all'assegnazione (o auto-assegnazione eventuale) all'interno della DDA tra i magistrati che ne fanno parte. L'assegnatario provvederà anche alla compilazione dei modelli allegati al Decreto Legislativo 21 giugno 2017 n. 108 (ed allegati A, B e C alle presenti direttive);
- **quelli di competenza del Gruppo 9 – Terrorismo ed Eversione**, in attesa della presa di possesso delle sue funzioni da parte del dr. Emilio GATTI, procuratore aggiunto già designato al Coordinamento del Gruppo 9, saranno inviati al dr. Antonio RINAUDO, per le disposizioni in ordine alla urgente registrazione ed all'assegnazione (o auto-assegnazione eventuale) all'interno del Gruppo 9 tra i magistrati che ne fanno parte. L'assegnatario provvederà anche alla compilazione dei modelli allegati al Decreto Legislativo 21 giugno 2017 n. 108 (ed allegati A, B e C alle presenti direttive);
- **tutti gli altri OEI saranno inviati al Coordinatore dell'Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali** per le disposizioni in ordine alla urgente registrazione ed all'assegnazione (o auto-assegnazione eventuale) all'interno dei Gruppi specializzati (in tal caso d'intesa con il Magistrato Coordinatore) o in "automatico – ordinario", ove l'OEI non riguardi materie specialistiche. Nessun OEI potrà essere inviato al Coordinatore della SAS (Sezione Affari Semplici) o assegnato a tale gruppo specializzato. Il Coordinatore dell'Ufficio Cooperazione ed Affari internazionali potrà avvalersi, per tale compito, della collaborazione del quarto magistrato che sarà designato a farne parte a seguito dell'interpello odierno.
- I magistrati assegnatari dell'OEI provvederanno alla compilazione dei modelli allegati al Decreto Legislativo 21 giugno 2017 n. 108 (nonchè allegati "A", "B" e "C" alle presenti direttive).

Tutti i magistrati assegnatari di OEI sono tenuti ad eseguirli urgentemente, sollecitando a tal fine la P.G. delegata ad eventuali indagini o atti richiesti.

Tutti i magistrati che provvederanno a richiedere l'esecuzione di un OEI ad uno stato membro dell'U.E., redigeranno ovviamente il citato previsto Allegato "A" e, per quanto riguarda le intercettazioni di comunicazioni da eseguirsi all'estero, oltre ad utilizzare l'Allegato "C", si atterrano con particolare attenzione a quanto prima rappresentato sub par. 3..

In generale, per quanto riguarda la esecuzione di attività d'indagine richieste con l'OEI:

- **l'esecuzione di attività semplici** (acquisizioni documentali, singole audizioni, informazioni da banche dati) potrà essere effettuata direttamente dal personale di P.G. addetto all'Ufficio, eventualmente con deleghe all'esterno di rapida esecuzione, sottoscritte dal Coordinatore;
- **per le attività complesse** (informazioni bancarie, perquisizioni, operazioni sotto copertura, intercettazioni), in relazione alle quali l'Autorità di emissione potrebbe richiedere di partecipare all'esecuzione, la competenza alla loro organizzazione ed esecuzione, a redigere deleghe complesse etc. sarà del "rappresentante" (cioè del magistrato cui sarà assegnata l'esecuzione dell'OEI);
- **le prove acquisite saranno trasmesse, senza ritardo, all'Autorità di emissione** cui potranno essere consegnate a mano in caso di sua presenza in Italia e partecipazione all'attività.

5. Ulteriori competenze del coordinatore dell'Ufficio cooperazione ed Affari internazionali:

Il Coordinatore:

- nei casi di urgenza, interverrà per registrazione ed assegnazione degli OEI , anche per quelli riguardanti le competenze della DDA e del Gruppo 9 – Terrorismo ed eversione, in assenza dei rispettivi Coordinatori;
- svolgerà compiti di analisi ed aggiornamento delle prassi, anche internazionali, in tema di OEI, unitamente al quarto magistrato che sarà designato quale componente dell'Ufficio;
- al solo fine di garantire la correttezza ed omogeneità delle prassi, apporrà i visti sugli OEI emessi da magistrati di questo Ufficio, anche per materie specialistiche (incluse quelle della DDA e del Gruppo 9) prima della loro trasmissione all'Autorità di altro Stato Membro dell'Unione Europea per la esecuzione;
- sarà disponibile per analisi di ogni problematica, anche di tipo amministrativo, riguardante gli OEI.

Restano confermate tutte le altre previsioni in tema di rogatorie "tradizionali" ed Affari internazionali, presenti nei Criteri Organizzativi dell'Ufficio del 23.6.2015.

---==oOo===---

Per le ragioni sin qui precisate;

DISPONE
quanto segue

- A) **L'attuale Ufficio Rogatorie passive ed Affari Internazionali viene modificato sia quanto a denominazione, assumendo quella di Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali, sia quanto a competenza, assumendo quella su esecuzione OEI, Rogatorie passive ed ogni altro tipo di Affari Internazionali che riguardino rapporti tra AA. GG. di diversi Stati o tra questo Ufficio ed Istituzioni internazionali, anche di polizia giudiziaria.**
- B) **L'organico dell' Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali viene determinato come segue:**
- **4 magistrati**, tra cui il proc. agg. dr. Cesare PARODI quale Coordinatore dell'Ufficio e la dr.ssa Anna Maria LORETO ed il dr. Antonio RINAUDO, per le competenze già precisate. Il quarto componente sarà designato all'esito dell'interpello *ad hoc*;
 - **una unità appartenente al personale amministrativo**, da designarsi d'intesa con la Responsabile Amministrativa;
 - **un ufficiale di P.G.** di questa Procura, con possibilità di collaborazione con altro personale delle aliquote della Sezione stessa (come già precisato), il tutto da deliberarsi d'intesa con i Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G.;
- C) **i magistrati dell'Ufficio sono invitati ad esprimere disponibilità per essere assegnati, con le competenze già specificate, al ruolo di quarto magistrato componente dell'Ufficio Cooperazione ed Affari Internazionali (si rimanda sul punto a criteri di valutazione già esposti).**

Le conseguenti dichiarazioni di disponibilità, con eventuale documentazione allegata, dovranno essere consegnate a mano alla segreteria dello scrivente o trasmesse telematicamente ad uno dei due seguenti indirizzi **entro il termine del 15 settembre 2017:**

- 1) gemma.depétris@giustizia.it;
- 2) teresa.definis@giustizia.it

- D) **Si rimanda per il resto alle disposizioni sin qui formulate e motivate, raccomandandone l'attenta osservanza, visto il rilievo della materia.**

Si comunichi il presente provvedimento **che entrerà in vigore il 15 settembre 2017**, in via telematica su indirizzo di posta elettronica, ai Procuratori Aggiunti e a tutti i Sostituti, nonché alla Dirigente Amministrativa, ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di P.G., anche per l'inoltro ai rispettivi vertici provinciali dei Corpi di appartenenza.

Si comunichi il presente provvedimento, in quanto di natura organizzativa, anche al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario, al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale, nonché al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (per la diffusione tra gli Avvocati iscritti).

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

- Armando Spataro -

